

(N. 2568)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. 3400)*

d'iniziativa dei deputati SAVIO Emanuela e PITZALIS

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 MARZO 1958

Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili di cui al 2° comma dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili, le norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede, per l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.